

# REGOLAMENTO IN MATERIA DI SANZIONI PER LA VIOLAZIONE DI REGOLAMENTI E ORDINANZE COMUNALI

## Art. 1 Oggetto del Regolamento

Il presente Regolamento dispone le norme relative all'applicazione delle sanzioni amministrative pecuniarie per violazione di regolamenti o ordinanze comunali, quando tali sanzioni non siano già espressamente previste da norme di Legge. In particolare, il presente Regolamento non si applica in materia urbanistica e tributaria.

## Art. 2 Importo delle sanzioni

Per la violazione di regolamenti o ordinanze comunali si applicano le seguenti sanzioni:

1. mancata o ritardata comunicazione di dati o informazioni e mancata o ritardata presentazione di denunce previste come obbligatorie da parte di regolamenti o ordinanze comunali: da L. 100.000 a L. 300.000;
2. mancata realizzazione di opere o violazioni di divieti in ambito ambientale: da L. 500.000 a L. 3.000.000;
3. svolgimento di attività di qualunque tipo senza autorizzazione o comunicazione preventiva, laddove prevista: da L. 200.000 a L. 1.000.000;
4. violazione di ordinanze disposte dal Sindaco o dai responsabili dei servizi: da L. 200.000 a L. 1.000.000;
5. violazione ordinanze contingibili ed urgenti disposte dal Sindaco nei casi previsti dalla Legge: da L. 500.000 a L. 3.000.000; salva l'applicazione di norme di carattere penale;
6. in tutti gli altri casi: da L. 100.000 a L. 600.000.

## Art. 3 Attività di vigilanza

1. Gli organi addetti al controllo sull'osservanza delle disposizioni per la cui violazione è prevista la sanzione amministrativa del pagamento di una somma di denaro possono, per l'accertamento delle violazioni di rispettiva competenza, assumere informazioni e procedere a ispezioni di cose e luoghi diversi dalla privata dimora, a rilievi segnaletici, descrittivi e fotografici e ad ogni altra operazione tecnica.
2. Possono altresì procedere al sequestro cautelare delle cose che possono formare oggetto di confisca amministrativa, nei modi e coi limiti con cui il codice di procedura penale consente il sequestro.

## Art. 4 Procedimento sanzionatorio

1. La violazione, quando è possibile, deve essere contestata immediatamente tanto al trasgressore, quanto alla persona che sia obbligata in solido al pagamento della somma dovuta per la violazione stessa. Se non è avvenuta la contestazione immediata per tutte o per alcune delle persone indicate precedentemente, gli estremi della violazione debbono essere notificati agli interessati residenti nel territorio della Repubblica entro il termine di novanta giorni e a quelli residenti all'estero entro il termine di trecentosessanta giorni dall'accertamento. Per la forma della contestazione immediata o della notificazione si applicano le disposizioni previste dalle leggi vigenti.